



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) -

- telef. 0861-93130 fax 0861-93557 email:
postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

ORDINANZA N. 12 del 40/03/2020 PROT. N. 1748 DEL 10/03/2020.

Oggetto: Emergenza Coronavirus COVID-19 – apertura C.o.c. - Ordinanza contingibile ed urgente ;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020 (0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P);

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 23.02.2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il d.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", pubblicato nella G.U.R.I. n. 47 del 25.02.2020;

Vista la Direttiva N. 1/2020 DFP 0012035 P – del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la NOTA OPERATIVA N. 1 Prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25.02.2020 sull'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19, a firma congiunta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo BORRELLI, e del Presidente ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Antonio DE CARO;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 26 febbraio 2020, n. 1, con la quale vengono individuate le misure necessarie a dare una compiuta azione di prevenzione per il contenimento e la gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica nonché idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il d.P.C.M. 01 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il d.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", col quale, tra l'altro, sono

stati sospesi fino al 15.03.2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (euro 5.000.000,00), è stato integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo;

Vista la nota della Prefettura di Teramo Prot. N. 0015221 del 06.03.2020, di trasmissione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2), Prot. n. 13524 del 04.03.2020, con la quale sono state definite le Misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19";

Visto il d.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" che prevede all'art. 3, in sostanza:

- l'esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'*allegato 1*;
- la messa a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario nonché in tutti i locali aperti al pubblico, di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- la promozione da parte dei Sindaci e delle associazioni di categoria della diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi commerciali;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 8 marzo 2020, n. 2, con la quale vengono stabiliti obblighi per gli individui che fanno ingresso in Abruzzo dal 08.03.2020 e provenienti dalla regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

Vista la Locandina "Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione" reperibile al link <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443> del sito del Ministero della Salute;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

Considerato che ricorrono, almeno, le circostanze previste dall'art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale, pubblicato sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 22.09.2004;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

Dato atto che non necessita né il parere di regolarità contabile né il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., poiché non si prevedono, al momento spese conseguenti il presente atto;

ORDINA

- a) l'attivazione del C.O.C. centro operativo comunale dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Sabato, fino a cessata emergenza ;
- b) Con effetto immediato e fino a cessata emergenza l'accesso agli uffici comunali sarà consentito solo esclusivamente tramite appuntamento utilizzando i canali telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, reperibili presso il sito istituzionale <https://www.comune.vallecastellana.te.it/>;
- c) Alla consegna e all'affissione, quest'ultima ove possibile:
- dell'**allegato 1** al d.P.C.M. 8 marzo 2020;
 - della Locandina "Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione" reperibile al link <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443> del sito del Ministero della Salute;
 - dell'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 26 febbraio 2020, n. 1;
 - del dispositivo dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 8 marzo 2020, n. 2;
 - delle eventuali ulteriori successive disposizioni delle autorità di Protezione Civile e/o Sanitarie, sia di livello locale che sovraordinato;
- d) ad adempiere ad eventuali disposizioni di dettaglio, anche orali, fornite dal Sindaco, dal Vice Sindaco, Assessore alla Protezione Civile, e dal Responsabile del Settore LL.PP. per meglio garantire la gestione dell'emergenza, compresa la razionalizzazione degli accessi del pubblico agli Uffici comunali;

DISPONE

- A) Che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri:
- al Responsabile del Settore area Tecnica – **Geom. Fausto Chiavetta** sede;
 - al Responsabile procedimento del Settore Amministrativo – **dott. Giovanni Di Saverio**;
 - a tutti dipendenti Comunali – **Sede** ;
- B) Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni;
- C) Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC protocollo.prefte@pec.interno.it ;
 - al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it ;
 - *alla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, Via Salaria Antica Est – Pile – 67100 L'Aquila – e-mail salaoperativa@regione.abruzzo.it ;*
 - al Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo – PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it ;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo, Via Diaz, 3 – 64100 Teramo – PEC com.teramo@cert.vigilfuoco.it ;
 - al Comando Carabinieri - Stazione di Valle Castellana – PEC tte23413@pec.carabinieri.it ;

AVVISA

che, nel caso in cui l'evento non potesse essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, si provvederà successivamente alla comunicazione, prevista dall'art. 12 comma 6 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i., alla Regione Abruzzo ed al Prefetto.

INCARICA

L'Ufficio di Polizia Municipale alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, li 09.03.2020

*per la regolarità di cui all'art. 147-bis
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.*

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(geom. Fausto Chiavetta)

